

# L'EVOLUZIONE DELLA FIGURA DEL COLTIVATORE DIRETTO AI FINI DELLA TUTELA ASSICURATIVA *DE JURE CONDITO*, LA POSIZIONE DELL'INAIL TRA "FATTORE UMANO" ED "ELEMENTO TERRA"

GIOVANNI ARCIDIACONO\*

## SOMMARIO

1. Il caso. - 2. Il concetto di *dominium* nel diritto romano. - 3. *De jure condito*. - 4. La figura professionale del coltivatore diretto. - 5. La tutela previdenziale. - 6. Il cerchio si chiude. - 7. Suggestivi operativi.

## 1. Il caso

Recentemente, è pervenuto all'esame della Corte d'Appello di Catanzaro un interessante caso relativo alla posizione di un professionista che, ormai in quietanza, si dedicava senza particolare impegno alla cura del suo podere nel corso della quale subiva un evento lesivo di cui poi invocava la natura professionale, la riconducibilità del medesimo in ambito INAIL e, conseguentemente, il ristoro ed i benefici secondo quanto previsto dalla vigenza del T.U. n. 1124/1965.

Favorevole alla tesi dell'Avvocatura del Pubblico Assicuratore, della decisione della Corte territoriale si conosce allo stato il solo dispositivo che ha riformato la sfavorevole pronuncia di prime cure del Tribunale di Catanzaro<sup>1</sup>.

Invero, mentre sulla vicenda l'INAIL aveva mantenuto e mantiene un comportamento assolutamente costante e coerente, improntato al pieno rispetto della lettera e della *ratio* della vigente normativa ed orientato secondo la conforme giurisprudenza (v., *infra*, par. 5), l'INPS sembra invece esser incorso in una fallace interpretazione della legge, in contraddizione sia con le più antiche origini della nostra cultura giuridica sia con le varie Novelle legislative che si sono succedute nel corso di tutto il secolo scorso fino al nostro tempo.

\* INAIL, Avvocatura Calabria.

<sup>1</sup> La sentenza è la n. 2368/2007 emessa dal Tribunale di Catanzaro, Sez. lavoro in data 21 novembre 2007 e depositata in data 1 dicembre 2007, gravata con appello INAIL introduttivo del giudizio RGAC n. 286/2008.

L'Organo di controllo dell'altro Ente previdenziale, infatti, nel definire il concetto di prevalenza aveva nella specie inteso restringerlo al solo requisito dell'abitualità e non occasionalità della prestazione lavorativa per 104 gg. annue, affermando che "...se l'attività di coltivatore diretto viene svolta in modo esclusivo si prescinde da qualsiasi valutazione di tempo e di reddito..."; però, in tal modo si era discostato dal preciso dato normativo come peraltro chiarito da successive Circolari emanate dal medesimo Ente (Circ. 23 maggio 1998, n. 111; Circ. 30 marzo 1999, n. 30) che avevano a più riprese precisato che per "attività prevalente" dovesse intendersi:

- non solo quella che impegni il coltivatore diretto per un minimo di 104 gg. annue;
- ma altresì quella che costituisca per lo stesso la principale fonte di guadagno in ragione del 60% del reddito complessivo.

Nel medesimo errore si era avvolta l'impugnata pronuncia, ora giustamente riformata, malgrado le sollecitazioni dell'odierno appellante ed i richiami a recentissima giurisprudenza, più sensibile ad una corretta applicazione del meccanismo previdenziale e dei principi di giustizia distributiva.

Nel caso di specie, infatti, anche dall'attività istruttoria di prime cure era emerso con certezza l'esatto contrario:

- era il reddito da pensione (Lit. 50.000.000) a costituire la maggior componente,
- mentre quello derivante dal calcolo delle 104 gg. in ragione della natura, della estensione e della modalità delle colture raggiungeva per eccesso i 15.000.000 delle vecchie lire,
- né risulta norma la quale preveda che in tale esame debbano considerarsi solo redditi provenienti da lavoro e non anche quelli rivenienti da trattamenti pensionistici.

Sotto tale profilo, l'INAIL rappresentava al Tribunale che la determinazione dell'INPS non poteva esser ritenuta vincolante per l'INAIL perché in contrasto con la vigente normativa e anzi, come tale, da disapplicarsi: "...Nella controversia concernente l'attribuzione della pensione d'invalidità, l'accertamento della mancanza del requisito dell'effettivo esercizio dell'attività di coltivatore diretto (che, ai sensi dell'art. 2 della L. 9 gennaio 1963, n. 9, ricorre allorché la coltivazione dei campi costituisce l'occupazione prevalente e la maggior fonte di reddito del soggetto) consente al giudice di disapplicare siccome illegittimo, a norma dell'art. 5 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, il provvedimento di iscrizione dell'interessato negli appositi elenchi dello SCAU, iscrizione il cui carattere vincolante, se impone all'INPS, quale Ente gestore della tutela previdenziale ed assistenziale obbligatoria, di costituire in concreto il rapporto giuridico - previ-

denziale, non impedisce tuttavia all'Istituto - al fine di negare il trattamento assicurativo - di contestare, sia pure in via incidentale, l'esistenza dei presupposti di essa..." (così, Cass. civ. sez. lav. 14 marzo 1995, n. 2947).

## 2. Il concetto di *dominium* nel diritto romano

L'interpretazione data dall'INAIL, invero, lungi dall'essere restrittiva appare molto più aderente alla definizione storico - giuridica data dal nostro ordinamento alla figura professionale del "coltivatore diretto", quale *homo agri cultor*.

Mai come per tale figura, infatti, è dato udire l'eco ancestrale della nostra cultura giuridica che ha imposto al legislatore nostrano la conservazione di alcune distinzioni, diversamente inspiegabili, anche quando ha dovuto adeguarsi alle Direttive della Politica Agricola Comunitaria (PAC).

Invero già *ex jure Quiritium*, accanto a quello della famiglia l'altro pilastro sul quale si reggevano i rapporti tra i consociati era certamente quello del *dominium* inteso come elevazione giuridica del più antico istituto del *mancipium* dove, per *manu capere*, s'intendeva ancora la materiale apprensione della cosa corporale, anche in modo sbrigativo e violento.

Mentre il termine *proprietas* giungerà molti secoli dopo e solo in seguito alla colossale riforma voluta da Giustiniano che, tra le altre, codificava ed unificava le svariate tipologie di proprietà italiche e provinciali, così fondendo finalmente lo *jus civile* con lo *jus gentium*, il concetto di *dominium* resterà inalterato nei secoli fino ai giorni nostri per indicare quella signoria piena ed assoluta di una persona fisica su una cosa corporale, esattamente come una prosecuzione esterna del "fattore umano" sulla materia circostante, nell'ipotesi più diffusa data dall'"elemento terra"<sup>2</sup>.

Per tutto il periodo classico, infatti, e finanche quando era già iniziata la lenta e sofferta azione creativa dello *jus praetorium* mirante a disinnescare progressivamente lo scontro fisico tra i *cives* per trasferirlo nel foro con la concessione di sempre nuove *actiones* a superamento della rigidità del processo formulare, il concetto di proprietà era più intuito che compreso poiché non era necessario averne una vera consapevolezza giuridica ma, più concretamente, risolvere con immediatezza ed efficacia il problema della sua tutela *ne cives ad arma ruant*.

Per molto tempo, dal punto di vista tecnico la proprietà rimase un'intuizione perchè la signoria del *dominus* investiva la *res* nella sua interezza ed era così completa ed incondizionata da poter arrivare alla sua distruzione senza subire inter-

2 È nota l'estraneità al diritto romano classico dell'idea di una proprietà artistica, letteraria e, in genere, su beni immateriali; invero, la proprietà romana consiste in un potere diretto ed immediato che non può che riguardare cose corporali: il veterano che termina la sua lunga ferma a difesa dei confini dell'Impero attende come ricompensa un *fundus instructus* su cui insediarsi e sul quale continuare a vigilare lungo la linea perimetrale, scacciando gli intrusi.

ferenze, in applicazione del trittico giuridico dato dalla sequenza *usus, fructus atque abusus*.

È sempre con la riforma giustiniana che la proprietà acquista una completa definizione anche “in negativo” con l’immissione di sempre nuove limitazioni imposte dalle esigenze sociali le quali, ormai, stemperano l’affermazione *res mea est*: ora il *dominus* si è trasformato in proprietario ed il suo diritto può anche dover cedere innanzi a superiori esigenze collettive.

In altri termini, il suo diritto prima incondizionato ora inizia a diventare “elastico”.

### 3. *De jure condito*

Questo intimo e quasi indissolubile legame culturale prima che colturale tra il contadino ed il suo fondo, idealmente destinato a cessare solo con la fine del ciclo vitale della vita umana, è tuttora rintracciabile in alcune scelte legislative del legislatore nostrano e nel mantenimento di alcune distinzioni dotate di una vitalità altrimenti inspiegabile nonostante la pressione semplificatrice della Politica Agricola Comunitaria (PAC).

Invero, pur se in alcuni casi la tecnica di redazione del prodotto normativo non è delle più brillanti, in nessun momento storico il legislatore italiano smarrisce la consapevolezza dell’origine del termine “agricoltura” come “coltivazione della terra”, anche quando introduce definizioni e disciplina fattispecie legate ai nuovi processi produttivi.

In tale sforzo di conservazione nell’innovazione, particolare merito va assegnato alla scienza agraria che ha saputo elaborare la c.d. “teoria agrobiologica dell’agrarità” secondo la quale il legame con il ciclo biologico naturale del terreno è sempre conservato anche quando il rapporto del “fattore umano” con l’“elemento terra” diventa più blando, purchè anche solo indirettamente collegato allo sfruttamento delle forze e delle risorse naturali<sup>3</sup>.

3 Su tale linea evolutiva si colloca l’art. 1, comma 423 L. 266/2005, modificato dall’art. 2 *quater* D.L. 10 gennaio 2006, n. 2 conv. in L. 11 marzo 2006, n. 81 (*Produzione di energia elettrica tra le attività agricole*): “...la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche effettuate dagli imprenditori agricoli costituiscono attività connesse ai sensi dell’art. 2135, terzo comma del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario...”. Tale *trend* legislativo, di chiara matrice comunitaria - ambientalista e relativo alla valorizzazione delle fonti agro - forestali per scopi energetici, è iniziato da qualche anno e in particolare con il D.Lgs. 387/2003 che ha attuato la direttiva 2001/77/Ce relativa alla produzione di energia elettrica, alimentata da biomasse o simili. Diretti corollari dell’art. 1, cit., sono: *a*) l’attività ha natura agricola e quindi è sempre necessario che le fonti agro - forestali siano ottenute prevalentemente dal fondo, dal bosco o dall’allevamento degli animali condotti dalla medesima impresa; *b*) il reddito prodotto è reddito agrario e gode delle relative agevolazioni; *c*) le costruzioni necessarie alla produzione sono considerate fabbricati rurali; *d*) il titolare dell’impresa mantiene la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale; *e*) l’attività di produzione di energia elettrica può esser svolta anche da società semplice.

L'attuale evoluzione si è dunque sviluppata secondo un *excursus* normativo che vale la pena richiamare brevemente nelle sue tre fasi nelle quali assistiamo ad un illuminante cambio di peso specifico all'interno del trittico economico - giuridico dato da proprietà - lavoro - impresa:

- la fase post-unitaria in cui è del tutto prevalente la centralità del latifondo, tanto meglio se immenso ed immobile, è del tutto assente ogni considerazione del lavoro umano, valutato come una semplice "*locatio operarum*" e sfornito di qualsiasi salvaguardia retributiva e previdenziale, è del tutto mortificata ogni innovazione tecnologica, considerata anzi socialmente pericolosa;
- la fase della legislazione fascista, caratterizzata dal proliferare delle leggi speciali che se da una parte cerca di superare la conflittualità sociale a mezzo della concezione corporativistica della società e di legare l'uomo alla terra, dall'altra introduce e per la prima volta le tanto attese norme a tutela del lavoro minorile, femminile, e dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, prima facoltativa, poi obbligatoria;
- la fase successiva all'emanazione del codice civile del 1942 che finalmente riunisce nell'unico genere dell'impresa le due tipologie dell'attività commerciale e dell'attività agricola, assegnando valore preminente all'aspetto dinamico e creativo dell'agire umano.

Non è certo questa la sede per avventurarsi in un'analisi sistematica dell'attuale assetto normativo del diritto agrario che per la sua complessità impone il respiro del trattato multidisciplinare, ma sommariamente possiamo individuare le fonti dalla nostra materia:

- nella Costituzione repubblicana ed essenzialmente nella parte prima, titolo III, dedicata ai rapporti economici (artt. 35 - 47), laddove si concede tutela al lavoro e all'adeguatezza della sua retribuzione (art. 36), si incoraggia l'iniziativa economica privata (art. 41), si tutela la proprietà (art. 42) ma al contempo se ne prevedono limitazioni, segnatamente in funzione di un migliore sfruttamento del suolo (art. 44), si incoraggia la cooperazione e la mutualità (art. 45);
- nel Codice Civile che, nonostante il processo di decodificazione in atto ad opera del legislatore speciale e comunitario, tuttora rimane la fonte più importante per le numerose disposizioni in materia di proprietà (artt. 838 e ss.), contratti agrari (artt. 2141 - 2187) e, soprattutto, in tema di impresa agricola (artt. 2135 - 2139) dove è da segnalare con particolare evidenza ai fini della nostra indagine il combinato disposto dato dagli artt. 2135 (imprenditore agricolo) e 2082 c.c. (nozione di imprenditore in generale);
- nella legislazione speciale che ha conosciuto un'accelerazione crescente a partire dagli anni '60 iniziando con urgenza prima nel campo previdenziale e dell'assicurazione contro gli infortuni (proprio il nostro glorioso T.U. n. 1124/1965) e

poi disordinatamente innovando in settori come l'avicoltura (L. n. 419/1971), la materia fiscale (L. n. 240/1984), l'agriturismo (L. n. 730/1985), l'acquacoltura (L. 102/1992), tanto da imporre infine il ricorso ad una prima Legge Delega n. 57/2001, recante *Disposizioni in materia di apertura e regolazione di mercati* con cui il Parlamento ha delegato il Governo "a emanare uno o più decreti legislativi contenenti norme per l'orientamento e la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca, dell'acquacoltura e della lavorazione del pescato, anche in funzione della razionalizzazione degli interventi pubblici" (art. 7, comma primo), dalla quale sono scaturiti il D.Lgs n. 228/2001, il D.Lgs. n. 226/2001 e il D.Lgs. n. 227/2001 (tutti in materia di pesca e foreste), e poi ad una seconda Legge Delega n. 38/2003 che ha dato vita al D.Lgs. n. 99/2004 (semplificazione amministrativa), al D.Lgs. n. 153/2004 (pesca ed itticoltura), al D.Lgs. n. 101/2005 (agricoltura e foreste);

- nella Legislazione Comunitaria che ha sempre considerato la Politica Agricola Comunitaria (PAC) come prioritaria e fondamentale fin dal Trattato di Roma del 1957 (artt. 32 - 38), istitutivo della Comunità Economica Europea, e che ha spinto il Legislatore di Bruxelles a disporre l'investimento di ingenti risorse finanziarie per la ripresa, il sostegno e lo sviluppo dell'agricoltura con una crescente attenzione alle forme dell'impatto ambientale e dell'economia compatibile con l'ecosistema in chiara inversione di tendenza con i precedenti errori del colonialismo; proprio nell'ambito della legislazione agricola, l'integrazione tra gli Stati appare più completa ed intensa con una netta preminenza della normativa comunitaria su quella interna e con una più rigorosa disapplicazione della seconda quando in conflitto con la prima;
- nelle Leggi Regionali che svolgono una funzione complementare e sussidiaria in forza del dettato dell'art. 117 Cost., come modificato dalla Novella Costituzionale n. 3/2001, che ha comportato la piena devoluzione alle Regioni dei poteri centrali in materia agricola, da una parte, ma ha dall'altra reso necessario prima l'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 219 dell'8 giugno 2005 con la quale la Consulta ha invitato le Parti alla "leale collaborazione" e poi, con una normativa *ad hoc* (c.d. Legge La Loggia), l'intervento sostitutivo dello Stato nell'ipotesi di inadempienza o di infrazione da parte della Regione ed allo scopo di evitare la procedura di responsabilità innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione;
- nei Regolamenti che continuano ad essere uno strumento attuativo di formidabile portata, segnatamente nella variante dei Regolamenti di esecuzione particolarmente necessaria in un campo multidisciplinare come quello dell'agricoltura;
- nella consuetudine che, se pure considerata anche Oltralpe (si veda per i Francesi "la coutume" di codificazione napoleonica), rappresenta una specificità tutta "italica" ed un sicuro strumento di regolazione e pacificazione dei rapporti nelle campagne, tanto antico quanto essenziale e determinante perchè le singole Camere di Commercio Provinciali non fossero spinte a raccogliere

ed aggiornare periodicamente con specifiche Raccolte gli usi in essere nell'ambito territoriale di rispettiva competenza; a volte, (cfr. art. 2187 c.c.) la forza dell'uso è tale da prevalere addirittura sulla legge codificata.

#### 4. La figura professionale del coltivatore diretto

È presumibilmente la forza della tradizione, allora, il motivo ultimo che solo permette di spiegare perché nel nostro ordinamento non esista una chiara definizione della figura del coltivatore diretto e, tuttavia, la stessa permanga solida ed indiscussa e venga a tratti identificata ed a tratti distinta da quella di recente conio comunitario di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), evolutasi per mutazione dalla precedente di Imprenditore Agricolo a Titolo Principale (IATP). Per un primo riferimento, bisogna risalire alla legge 15 luglio 1906 n. 383 sull'agricoltura meridionale che introduceva il rivoluzionario beneficio dell'anticipazione delle sementi agli affittuari che fossero contadini e lavorassero direttamente e personalmente un fondo, sia pure con la collaborazione del nucleo familiare; ma è solo con il codice civile del 1942 che è data la prima nozione dall'art. 1647 dell'“affittuario coltivatore diretto” come di “colui che coltiva il fondo col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia”, contestualmente collocandolo con l'art. 2082 c.c. sotto l'aspetto commerciale nella “piccola impresa”, insieme alle altre categorie assimilate degli artigiani e dei piccoli commercianti<sup>4</sup>.

Qualche chiarezza ha successivamente aggiunto la legge del 3 maggio 1982 n. 203 che all'art. 6 si è sforzata di individuare i coltivatori diretti in quei soggetti che coltivano il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia, sempreché tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo tenuto conto, agli effetti del computo delle giornate necessarie per la coltivazione del fondo stesso, anche dell'impiego delle macchine agricole; sicché, stretto in tale carenza normativa, l'interprete ha ritenuto allora di individuare i tratti caratteristici della figura:

- nell'abitudine e tipicità del lavoro prestato prevalentemente nell'attività di coltivazione della terra e dell'allevamento degli animali come pure nella direzione dell'azienda, con conseguente esclusione di ogni attività meramente occasionale e sporadica;

4 È sempre il legislatore fascista a introdurre poco prima della codificazione la formula “...piccoli affittuari che coltivano direttamente il fondo con lavoro prevalentemente proprio o di persone della propria famiglia...” mentre estende la disciplina collettiva di lavoro anche nel settore agricolo con la legge 3 aprile 1933, n. 437. Tuttavia, pur se la figura nasce all'interno dell'istituto del contratto di affitto, la fattispecie di una coltivazione diretta e personale è presente molto prima e fuori dai rapporti commerciali: invero, già il T.U. 26 gennaio 1865, n. 2136 esentava dall'imposta fabbricati gli edifici abitati dai proprietari che li coltivavano direttamente.

- nella prestazione di una forza lavoro da parte del coltivatore diretto e della propria famiglia in misura non inferiore ad un terzo delle forze normalmente occorrenti per la coltivazione del fondo.

In generale, quindi, dal punto di vista economico la figura è identificata dal raffronto tra un dato soggettivo interno, attinente alla persona dell'agricoltore e ai componenti della sua famiglia (c.d. "criterio del lavoro interno")<sup>5</sup>, e da un elemento oggettivo esterno, costituito dal fabbisogno di lavoro per l'attività di esercizio di cui la capacità lavorativa deve coprire una determinata percentuale (c.d. "criterio del terzo").

Dal punto di vista squisitamente giuridico, la *ratio* della normativa è certamente quella improntata al "criterio di effettività" che comporta l'acquisto e la conservazione della qualifica e dei connessi benefici solo e soltanto se emerga in concreto l'intimo legame tra il "fattore umano" e l' "elemento terra" e ne impone l'esclusione anche ai fini della tutela previdenziale laddove tale cordone venga reciso, come ha più volte statuito la giurisprudenza della Suprema Corte, anche recente (v., *infra*, par. 5), alla quale probabilmente la Corte d'Appello di Catanzaro avrà inteso aderire riformando la sentenza del Tribunale di Catanzaro sul caso singolo che ha dato spunto a queste brevi riflessioni.

Di tale *Esprit des Lois* è dato rintracciare duplice conferma *per tabulas* sia dalla lettura del testo novellato dell'art. 2135 c.c. che dall'evoluzione della normativa comunitaria, entrambi attenti a disciplinare solo la figura dell'imprenditore agricolo che, seppur volta inevitabilmente nell'Unione Europea a diventare preminente e semplificante, è destinata in Italia per lungo tempo a convivere con l'altra "minore" la quale appare tuttora florida ed inossidabile, complici le radici del diritto casalingo. Anche l'art. 2135 c.c. così come novellato dal D.Lgs. 228/2001, invero, definisce "...imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse (primo comma).

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine (secondo comma).

S'intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'atti-

5 In termini fattuali, il criterio del c.d. " lavoro interno" resta soddisfatto allorché la forza lavoro assicurata dal coltivatore e dai suoi familiari risulta prevalente rispetto a quella della manodopera salariale.

vità agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge (terzo comma).

Definitiva conferma del “criterio di effettività”, utile alla nostra indagine, ci è fornita dall’evoluzione della normativa comunitaria sulla figura dell’imprenditore agricolo.

Fin dall’inizio, la Comunità europea aveva individuato tale figura con le Direttive CEE 17 aprile 1972, n. 159, e n. 161 che la delineavano sulla scorta della combinazione dei parametri del tempo e del reddito, secondo il principio di maggioranza: era cioè Imprenditore Agricolo a Titolo Principale (IATP) colui il quale impiegava nelle attività agricole il 50% del suo tempo di lavoro e ne riceveva il 50% del suo reddito fiscale complessivo.

Tale principio di maggioranza, si noti, in Italia venne recepito in modo più intenso con la legge 9 maggio 1975, n. 153 che elevava il rapporto ad almeno i due terzi sia in ordine al requisito temporale che a quello reddituale e, particolare ancor più significativo per la nostra riflessione sistematica, con riferimento esclusivo alle sole persone fisiche, mentre le Direttive CEE già all’epoca operavano l’estensione della qualifica anche alle persone giuridiche. Invero, così recitava il testo dell’art. 12 L. 153/1975: “...si considera a titolo principale l’imprenditore che dedichi all’attività agricola almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dall’attività medesima almeno due terzi del proprio reddito globale di lavoro risultante dalla propria posizione fiscale...”; solo con l’art. 10 del D.Lgs. n. 228/2001 era intervenuta la modifica dell’art. 12 cit. e l’estensione della qualifica anche alle persone giuridiche, in particolare alle società di capitali.

Infine, il processo di assimilazione è stato completato con la mutazione della figura dell’Imprenditore Agricolo a Titolo Principale in quella dell’Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ad opera dell’art. 1 del D.Lgs. 99/2004 poi modificato dal D.Lgs. n. 101/2005) che ha abrogato l’art. 12 della L. 153/1975, finalmente attuando le direttive comunitarie di oltre trent’anni prima a definitiva dimostrazione della resistenza opposta dalla specificità italiana che, in ogni caso e non si dimentichi, conserva tuttora la figura minore del coltivatore diretto.

*De jure condito*, dunque, anche nel nostro ordinamento la figura maggiore è oggi così definita dall’art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004. “Ai fini dell’applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell’art. 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all’art. 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale di lavoro...”.

Come si vede, il principio di effettività risulta incompressibile, a dispetto di ogni mutazione tanto che il successivo comma 4 art. 1 cit. specifica: “...all’imprendi-

tore agricolo professionale persona fisica, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti di cui al comma primo, nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di imprenditore agricolo professionale determina la decadenza delle agevolazioni medesime...”; e, ancora, il precedente comma secondo: “...È fatta salva la facoltà dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) di svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute necessarie...”.

Se in posizione regolare, e come tale certificato dal controllo della Regione competente, l’imprenditore agricolo gode in linea di massima di un trattamento di favore rispetto a quello commerciale e questo in considerazione dell’evidente constatazione della maggiore fragilità della sua azienda, soggetta non solo ai rischi ambientali, che possono sconvolgere il ciclo produttivo anche in modo irreparabile, quanto anche al normale rischio di mercato a causa dalla non elasticità della domanda sia in rapporto al prezzo del prodotto (c.d. legge di KING)<sup>6</sup> sia in rapporto al reddito del consumatore (c.d. legge di ENGEL)<sup>7</sup>.

Tali privilegi ora si traducono sostanzialmente nell’esonero per l’impresa agricola, anche esercitata in forma societaria, dalle procedure di fallimento e concorsuali e dall’esonero dell’obbligo di tenuta delle scritture contabili; precedentemente, esisteva anche l’esonero dall’obbligo dell’iscrizione nel Registro delle Imprese, ma l’art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 ha riformulato l’art. 2188 c.c. ed ha imposto l’iscrizione anche per le imprese agricole, sia pure con la mera funzione di pubblicità notizia e di certificazione anagrafica e sia pure in una sezione speciale del registro medesimo come analiticamente meglio ribadito dall’art. 2 del D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 5588; per completezza, è d’uopo

6 Statistico e topografo inglese, G. KING (1648 - 1712) dimostrò che specie in agricoltura tra due grandezze non esiste un movimento proporzionale. Dalle sue analisi infatti risultò che un raccolto particolarmente deficitario di grano generava variazioni più che proporzionali nel prezzo della merce; le cause di tale fenomeno sono da attribuire alla rigidità dell’offerta del prodotto e ad una domanda anelastica;

7 Statistico tedesco, CH. L. ENGEL (1821 - 1896) affermò che i consumatori, una volta soddisfatti i bisogni di prima necessità, destinano una frazione sempre più alta dell’aumento del proprio reddito all’acquisto di beni voluttuari. Finché il reddito di una collettività è basso esso sarà speso quasi completamente per l’acquisto di beni alimentari o per abbigliamento. Una volta soddisfatte tali esigenze primarie ogni aumento del reddito sarà probabilmente utilizzato per l’acquisto di beni non essenziali e, più specificamente, per ottenere beni di consumo durevoli e beni voluttuari. Da questa osservazione deriva l’applicazione della legge di ENGEL ai beni alimentari; infatti lo statistico tedesco osservò che al diminuire dei consumi per beni alimentari corrisponde un consumo stazionario per abbigliamento e spese di alloggio e una spesa crescente per svaghi, trasporti, cultura e spese sanitarie.

8 La Suprema Corte (v. *supra*, *sub* par. 5) ha più volte ribadito che tale iscrizione non è diretta ad ottenere una certezza legale, ma solo a fornire un’utile informativa che, in ogni caso, non preclude al giudice di pervenire anche ad una conclusione diversa ed opposta, all’esito di una valutazione complessiva della prove. In sostanza, siamo di fronte ad un’ipotesi di mera certezza notizia che garantisce solo la veridicità della fonte di provenienza delle informazioni e, correlativamente, non attribuisce al soggetto che iscrive l’impresa come agricola la qualifica di IAP e, a maggior ragione, di coltivatore diretto.

aggiungere che l'art. 2 del D.Lgs. n. 228/2001 ha imposto l'onere per gli imprenditori agricoli, che vogliono opporli validamente ai terzi, di registrare tutti quei fatti per i quali la legge prescrive l'iscrizione, salvo non doverne poi provare specifica conoscenza.

## 5. La tutela previdenziale

Siamo pertanto giunti finalmente a darci spiegazione dei motivi che spingono da una parte l'Amministrazione Finanziaria e dall'altra dovrebbero spingere gli Enti previdenziali a verificare in concreto e caso per caso la ricorrenza del principio di effettività per la concessione delle agevolazioni e l'ammissione alle tutele, segnatamente nel caso della tutela assicurativa e previdenziale, a favore della figura del coltivatore diretto, minore ma certamente più diffusa in Italia e, come tale, fonte di maggiori incertezze applicative.

Invero, l'incerto e precedente orientamento giurisprudenziale in ordine ai requisiti dell'abitualità e della prevalenza delle prestazioni lavorative in agricoltura, è stato definitivamente risolto in seguito all'entrata in vigore della legge n. 243 del 15 luglio 1993 che ha apportato notevoli modifiche in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

L'art. 14 primo comma lett. b) del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 1993, n. 243, armonizzando *in parte qua* la materia degli infortuni sul lavoro in agricoltura con quella delle altre forme assicurative gestite dall'INPS, prevede che ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali "...i lavoratori di cui al primo comma lettera b) dell'art. 205 del T.U. sono individuati secondo i criteri e le modalità previste dalla legge 26 ottobre 1957, n. 1047 e successive modifiche ed integrazioni...".

Dall'entrata in vigore della normativa appena citata, dunque, occorrerà prendere come parametro di riferimento la legge n. 1047/1957 che all'art. 2 prevede il requisito dell'abitualità delle attività agricole - senza peraltro qualificarlo ulteriormente - per poter fruire della tutela antinfortunistica.

La determinazione di cosa si debba intendere per abitualità è contenuta, però, nella successiva legge n. 9 del 9 gennaio 1963, la quale all'art. 2 precisa che "...il requisito dell'abitualità...previsto dagli artt. 1 e 2 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047...si ritiene sussistente quando i soggetti indicati nelle suddette norme si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività. Per attività prevalente, ai sensi del precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito...".

Pur riguardando le due leggi da ultimo citate il regime previdenziale per l'invalidità e la vecchiaia, invero esse entrano in gioco perché richiamate dalla legge

n. 243/1993 che più ci riguarda per l'odierna fattispecie. Ne consegue che, dall'entrata in vigore di quest'ultima legge, il requisito dell'abitudine deve esser inteso rigidamente, rimanendo escluso tutte le volte che non si tratti di attività lavorativa agricola esclusiva o almeno prevalente.

L'importanza dell'innovazione normativa è notevole perché è intervenuta ad ovviare all'eccessiva genericità della definizione di "opera manuale abituale" contenuta nell'art. 205 primo comma lett. b), del T.U. n. 1124/1965 e che aveva in precedenza consentito alla giurisprudenza di ammettere a tutela attività agricole anche se non svolte in via prevalente ed anche se aventi carattere accessorio, strumentale o quantitativamente marginale rispetto ad altra diversa attività. Ora, ai fini della tutela assicurativa infortunistica, occorre invece la contestuale ed indispensabile presenza di tutti e tre i seguenti requisiti:

- un'attività diretta e manuale,
- svolta in modo esclusivo o, quanto meno, prevalente,
- tale da impegnare, comunque, il soggetto per il maggior periodo dell'anno e da costituire per lui la maggior fonte di reddito,
- senza possibilità alcuna di assegnare ad uno o due di essi un effetto supplente dell'assenza dell'altro<sup>9</sup>.

Proprio in applicazione al principio di effettività, la contestualità dei tre requisiti va accertata in concreto, non essendo in alcun modo sufficiente la produzione di certificazione amministrativa, anagrafica e fiscale, come ormai stabilito ricorrentemente dalla Suprema Corte:

- "...il pensionato dell'industria con diritto a pensione che coltivi il fondo rustico di sua proprietà e che abbia subito un infortunio nella coltivazione di detto fondo rustico, non ha diritto all'indennità per invalidità temporanea e alla rendita per inabilità permanente, in mancanza del requisito dell'abitudine..." (Cass. Civ. Sez. Lav. 11 novembre 2002, n. 15836, in *Foro It.* 2003, I, 1170);
- "...la prova della qualità di coltivatore diretto in capo al richiedente deve essere fornita in concreto, senza che certificazioni o altre attestazioni amministrative possano assurgere a valore di prova piena: ciò che rileva infatti non è il dato formale fornito dalle attestazioni citate, bensì l'effettivo esercizio dell'attività agricola con lavoro proprio e della propria famiglia..." (Cass. n. 5673/2003; conf. Cass. n. 18236/2003 ; Cass. n. 14450/2005; Cass. n. 15805/2005);

9 Ecco che allora riesce difficile condividere l'interpretazione estensiva dell'INPS che considera soddisfatto ai fini previdenziali il rapporto tra "uomo" e "terra" solo se è soddisfatta la percentuale di apporto lavorativo, completamente prescindendo dalla portata reddituale complessiva dell'interessato e dall'intensità del suo impegno in agricoltura rispetto ad altre occupazioni. Invero, gli studiosi della scienza agraria hanno già da tempo intuito il sensibile peso economico della c.d. "agricoltura di complemento" che potrebbe definirsi quella esercitata, anche con successo, da soggetti con evidente e spiccata diversa qualifica professionale ma in modo del tutto complementare e di utilizzazione del tempo libero, cioè come mero *hobby*. È evidente che, almeno ai fini previdenziali, tali soggetti non possono esser considerati coltivatori diretti o IAP.

- "...la qualità di coltivatore diretto integra una circostanza di fatto che non solo non è soggetta a limitazioni probatorie, ma è anche svincolata da qualsiasi controllo o accertamento amministrativo. In sostanza la valutazione degli elementi di prova della qualifica di coltivatore diretto avviene in base al libero convincimento del giudice, il quale ha un ampio potere discrezionale nel valutare la loro attendibilità. Questa verifica impone l'approfondimento con accertamenti tecnici, non potendo assurgere a valore di piena prova le certificazioni amministrative, quali il certificato del sindaco o le certificazioni rilasciate dal "soppresso" Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU); l'iscrizione dell'elenco predisposto dal servizio dei contributi agricoli, pur avendo natura di atto amministrativo di accertamento costitutivo, non è dimostrativa dell'esercizio di fatto abituale dell'attività coltivatrice, essendo preconstituita al solo fine di provare il diritto del soggetto ai benefici dell'assicurazione obbligatoria. Le attestazioni del sindaco hanno valore probatorio e possono costituire elementi di convincimento in sede giurisdizionale come attribuzioni di verità e scienza, in base a notizie previamente raccolte e controllate; le attestazioni possono fornire elementi presuntivi qualora ricevano conferma in altre circostanze, nell'ambito di una valutazione globale dell'azienda agricola, in relazione alla durata del tempo, agli orientamenti manifestati dal soggetto nello svolgimento dell'attività coltivatrice e al diverso valore attribuibile al lavoro prestato in altro settore..." (Cass. 12 gennaio 2006, n. 413);
- va esclusa "...la rilevanza di certificazioni anagrafiche o altre attestazioni amministrative, ribadendo come tale qualità debba esser fornita in concreto, in relazione alle necessità colturali del fondo...Il soggetto che vanta la qualità di coltivatore diretto deve dimostrare un rapporto stabile, ancorché non esclusivo, tra un determinato fondo e l'attività lavorativa svolta da lui e dalla sua famiglia nella misura di un terzo del fabbisogno lavorativo occorrente. Integrando tale rapporto una circostanza di fatto, non può essere provato mediante certificazioni amministrative...(Cass. n. 2664/2006).

## 6. Il cerchio si chiude

In conclusione, tornando al *casus belli*, è da presumere che sia stata questa appena riportata la giurisprudenza cui ha inteso aderire la Corte d'Appello di Catanzaro nel riformare la pronuncia di primo grado, accogliendo il gravame dell'Avvocatura dell'INAIL: non senza curiosità, si attende di leggerne per esteso la motivazione, essendo allo stato pervenuto il solo dispositivo.

Invero, nonostante l'Istituto si prodigasse nell'allertare il Tribunale in ordine alla necessaria contemporaneità dei predetti requisiti per la concedibilità della tutela ed alla loro assenza nella fattispecie concreta, il primo Giudice diversamente opinava. Infatti, nessuno di quei requisiti era posseduto dal soggetto istante, il quale già

svolgente attività professionale alle dipendenze di un Ente Pubblico Economico era entrato in quiescenza godendo di un trattamento pensionistico incommensurabilmente superiore al reddito derivante dal modesto fondo e, addirittura, rivestiva ora un incarico onorario pure retribuito: era, insomma, evidente che per esso istante l'agricoltura rappresentasse un mero *hobby*.

Peraltro, per come accertato dal CTU tecnico agronomo di primo grado la cui consulenza l'Avvocatura dell'INAIL aveva tempestivamente richiesto: "...la vigna non presenta una tipologia di impianto definita e la struttura portante risulta eseguita in maniera approssimativa e poco razionale...; lo stato di coltivazione del podere appare essere, oggi, piuttosto scadente ed irrazionale...; ...la presenza di rovi ed arbusti fra le colture praticate...;...le piante di olivo non risultano potate da diversi anni..."; ...le scarpate delle terrazze ed i ciglionamenti non sono adeguatamente governati...".

Anche dall'accertamento peritale era dunque emerso che il professionista in pensione non si era mai dedicato, neppure "con abitudine" alla cura del suo campo e che i suoi accessi sul fondo non avevano quasi mai comportato l'effettivo, regolare e continuativo lavoro manuale: l'istante non aveva effettuato nessuna delle operazioni di cui alla tabella riportata alla pag. 8 della perizia e, dunque, non poteva vantare alcun effettivo esercizio dell'attività di coltivatore diretto.

Ogni residuo dubbio in ordine all'assenza del requisito dell'abitudine era infine eliminato laddove lo si fosse esaminato sotto il profilo della prevalenza del reddito: invero, dalla pur scarsa documentazione fiscale prodotta dal professionista era emerso dall'istruttoria che il medesimo aveva percepito nel 1999 un reddito agrario e domenicale del tutto irrisorio (lit. 100.000) rispetto a quello da lavoro dipendente (lit. 50.197.00) e da partecipazione (lit. 468.000).

L'attore dunque non traeva affatto il 60% del suo reddito dall'*hobby* dell'agricoltura cui, con evidenza, si dedicava in modo saltuario, occasionale e senza particolari investimenti per miglioramento fondiario, come esplicitamente confessato innanzi al primo Giudice in sede di interrogatorio libero, reso sempre su richiesta della difesa dell'INAIL.

Al contrario, "...per l'accertamento dell'attività agricola prevalente, necessaria, ai sensi dell'art. 2 legge 9 gennaio 1963, n. 9, per qualificare la figura del coltivatore diretto, dopo la pensione, è necessario stabilire la provenienza della maggior fonte di reddito. La comparazione va fatta tra redditi da lavoro agricolo e reddito da pensione; nel senso che se il reddito agricolo - nonostante il coltivatore diretto, dopo la pensione, eserciti la propria attività agricola con la stessa intensità di prima - risulti inferiore al reddito da pensione, non sussiste il rapporto di prevalenza richiesto dall'art. 2, comma terzo del D.L. 22 marzo 1993, n. 155 convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 243. Quindi l'attività agricola, anche se esclusiva, non è professionalmente significativa ..." (così, Cass. Sez. Lav. 16 giugno 2006, n. 13038).

Giunto il caso all'esame della Corte territoriale, l'Istituto aveva pertanto più di

un motivo per dolersi dell'errore in cui il Tribunale era incorso nel ritenere di non poter condividere il più recente orientamento della Suprema Corte, più sensibile alla vera *ratio* della normativa previdenziale ed ai principi più equi della giustizia distributiva.

Contrariamente a quanto opinato in via esclusivamente letterale e formale dal Tribunale, solo l'attività agricola a tempo pieno può dirsi esclusiva ed intendersi come attività professionale, non essendo sufficiente a qualificarla un passatempo minimale, anche se in assenza di altre attività lavorative; nel caso di specie, il dato era incontestabile, posto che il CTU agronomo aveva diffusamente riferito al Tribunale dello stato di degrado in cui versava il fondo dell'appellato che, dunque, non solo non vi effettuava investimenti (neppure se sovvenzionati dall'ispettorato agrario ed a maggiore dimostrazione dell'incuria...) ma neppure sommariamente lo coltivava, limitandosi a semplici passeggiate nell'arco della settimana ed a qualche modica manutenzione.

Non solo.

Ancora, l'INAIL si doleva per aver il Tribunale violato anche il criterio interpretativo sistematico, non ponendo in correlazione i commi 2 e 3 dell'art. 2 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9 e giungendo all'irragionevole considerazione "...secondo cui il requisito della provenienza della maggior fonte di reddito da tale attività (quella agricola, *n.d.r.*) dovesse ritenersi necessario soltanto nell'ipotesi di svolgimento della stessa in modo almeno prevalente e non già anche in quella di svolgimento in modo esclusivo..." (Cass. n. 13938/2006, cit.); al contrario continuava a difettare proprio il requisito soggettivo in capo all'appellato che, inutilmente, aveva posto in essere una pregressa ed imponente attività certificatoria amministrativa come: *a*) iscriversi agli elenchi dei coltivatori diretti solo successivamente al preteso evento lesivo; *b*) chiesto però che tale iscrizione fosse retrodatata a data precedente l'evento denunciato; *c*) nel frattempo e solo successivamente all'evento, presentato ben tre denunce di variazioni colturali effettuate nei suoi fondi che, sole, gli avevano così consentito di raggiungere, ed a stento, il requisito minimo delle 104 giornate lavorative, necessarie per quelle nuove colture prima non dichiarate<sup>10</sup>.

Tutta questa imponente attività amministrativa non poteva valere, da sola, a trasformare un Professionista in un Agricoltore!

<sup>10</sup> È probabile che il Tribunale si sia rifatto a una giurisprudenza molto datata della Suprema Corte della quale però non ha sentito la necessità di far cenno. Invero: *a*) per Cass. n. 4520/1985 ciò che rileva è il requisito della proporzione obbligatoria della forza lavorativa della famiglia rispetto alla necessità lavorativa del fondo; *b*) per Cass. n. 759/1995 la qualifica di coltivatore diretto in relazione al requisito della coltivazione abituale va attribuita anche a chi "...svolge altra attività lavorativa principale, poiché l'abitualità va intesa quale normale ed usuale svolgimento di lavori agricoli, in maniera tale che l'attività agricola venga svolta in modo stabile e continuativo, anche se non professionale, con il lavoro proprio e dei propri familiari, traendo da tale attività un reddito ancorché secondario ..." (conf., Cass. n. 10707/1996; Cass. n. 9865/1997).

Se è vero che INAIL ha di recente ricevuto il compito di tutelare figure professionali come le casalinghe, gli sportivi professionisti, i lavoratori parasubordinati..., è altrettanto vero, *de jure condito*, che non è stato ancora chiamato a ricomprendere sotto il suo ambito alcuna attività esercitata a titolo di mero *hobby*, come quella svolta per l'agricoltura da parte del soggetto attore nella fattispecie concreta e che ha permesso le odierne, brevi, riflessioni.

## 7. Suggerimenti operativi

In conclusione, in ordine alla tutelabilità dell'infortunio sul lavoro in agricoltura, sembra che nell'indagine sul binomio "fattore umano" - "elemento terra" l'INAIL abbia in generale una posizione che solo un giudizio affrettato potrebbe definire restrittiva ma che, al contrario, appare del tutto equilibrata, in linea con i più moderni principi di giustizia distributiva e confortata sia dal dato letterale della legge che dall'interpretazione data dalla stessa da parte di costante e prevalente giurisprudenza.

Il caso concreto oggi evocato, peraltro, ha potuto avere un esito favorevole anche sulla scorta dell'accurata e completa istruttoria amministrativa svolta dagli Uffici della Sede che hanno fin dall'inizio notato l'evidente assenza di interazione tra "fattore umano" ed "elemento terra" e, con diligenza, acquisito una completa documentazione anche a mezzo di accesso ispettivo e di accordi collaborativi con l'INPS, all'esito richiedendo il parere dell'Avvocatura con la formulazione di quesiti chiari e circostanziati.

In particolare, a suo tempo la Sede chiedeva il conforto dell'Ufficio legale se avesse operato correttamente nel negare tutela all'evento, confermando la precedente determinazione negativa, nonostante il sedicente agricoltore avesse ottenuto l'annullamento del precedente provvedimento di cancellazione dagli Elenchi dei coltivatori diretti ad opera del Comitato di Controllo dell'INPS, e la conseguente re-iscrizione, sulla scorta della presentazione di un'imponente documentazione amministrativa in ordine alla quale, però, la Sede medesima con professionalità e chiarezza formulava perplessità, sia in ordine alla sequenza temporale in rapporto alla data dell'evento sia in ordine al binomio "fattore umano" - "elemento terra". A contenzioso insorto, non minore diligenza ha usato l'Avvocatura, articolando per tempo i mezzi istruttori necessari per la dimostrazione della carenza dei requisiti sia soggettivo che oggettivo, e richiedendo in particolare una CTU tecnico - agronomica (cfr. Cass, n. 413/2006 cit.), dimostrata cruciale e determinante per l'esito della lite, dalla quale è emersa l'incuria dell'*homo agriculator* per il suo *fundus* (nella specie, peraltro, risultato davvero poco *instructus*).

Non minore efficacia alle ragioni dell'Ente ha svolto l'altro mezzo istruttorio, pure ammesso, dell'interrogatorio libero del ricorrente il quale, sollecitato dal

primo Giudice sullo specifico quesito dell'INAIL, ha dovuto ammettere di non aver presentato nell'anno dell'evento ed in quelli immediatamente adiacenti nessuna istanza amministrativa al competente Ispettorato Agrario volta ad ottenere benefici e contributi per il miglioramento del proprio fondo.

Ultimo elemento, favorevolmente risolutivo per il convincimento della Corte d'Appello, deve individuarsi con ogni probabilità nella produzione della documentazione fiscale chiesta sempre per tempo dall'Istituto a carico dell'istante dalla quale è emersa definitivamente la sproporzione reddituale tra le diverse voci e l'irrisorietà del reddito agrario rispetto agli altri proventi.

Così demolito il requisito soggettivo, è stato più agevole scardinare quello oggettivo, afferente al "criterio del terzo" e cioè alle 104 giornate annue che effettivamente l'istante era riuscito a dimostrare di impiegare, ricevendo anche conferma in sede di CTU agronomica<sup>11</sup>.

Ancora una volta, qui preziosissima è ritornata l'infaticabile opera della Sede che aveva a suo tempo allertato l'Avvocatura su alcune stranezze nella sequenza temporale sia dell'iscrizione agli Elenchi dei coltivatori, retrodatata rispetto all'evento, sia delle variazioni colturali mai prima effettuate e che avrebbero comunque comportato un aumento della pressione fiscale, altrimenti senza ragione...

All'Avvocatura non è rimasto che illustrare l'anomalia.

## RIASSUNTO

Lungi dall'essere restrittiva, l'interpretazione data dall'INAIL appare molto più aderente alla definizione storico - giuridica data dal nostro ordinamento alla figura professionale del coltivatore diretto, quale *homo agri cultor*.

Mai come per tale figura infatti, è dato udire l'eco ancestrale della nostra cultura giuridica che ha imposto al legislatore nostrano la conservazione di alcune distinzioni, diversamente inspiegabili, anche quando ha dovuto adeguarsi alle Direttive della Politica Agricola Comunitaria (PAC) a testimonianza della consapevolezza dell'esistenza di un intimo ed indissolubile legame culturale prima che colturale tra il contadino ed il suo fondo, idealmente destinato a cessare solo con la fine del ciclo vitale della vita umana. Invero, pur se in alcuni casi la tecnica di redazione del prodotto normativo non è delle più brillanti, in nessun momento storico il legislatore italiano smarrisce la consapevolezza dell'origine del termine "agricoltura" come "coltivazione della terra", anche quando introduce defini-

<sup>11</sup> A tal riguardo, posto che l'accertamento tecnico in simili casi è, tra tutti, quello determinante e cruciale, è opportuno nominare qual CTP per l'Ente un Tecnico della Consulenza Tecnica Accertamento Rischi Professionali (CONTARP) che possieda tra i propri titoli il diploma di Geometra, posto che in quel corso di studi medi secondari sono presenti gli insegnamenti dell'Estimo e della Tecnologia Rurale, essenziali per individuare i requisiti dell'esclusività e dell'abitualità dell'attività agricola in rapporto alla natura, alla consistenza ed alle modalità di coltivazione del podere.

zioni e disciplina fattispecie legate ai nuovi processi produttivi. È presumibilmente la forza della tradizione, allora, il motivo ultimo che permette di spiegare perché nel nostro ordinamento non esista una chiara definizione di coltivatore diretto e, tuttavia, essa permanga solida ed indiscussa e venga a tratti identificata ed a tratti distinta da quella di recente conio comunitario di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), evolutasi per mutazione dalla precedente di Imprenditore Agricolo a Titolo Principale (IATP)

In tale sforzo di conservazione nell'innovazione, particolare merito va assegnato alla scienza agraria che ha saputo elaborare la c.d. "teoria agrobiologia dell'agrarità" secondo la quale il legame con il ciclo biologico naturale del terreno è sempre conservato anche quando il rapporto del "fattore umano" con l'"elemento terra" diventa più blando, purché anche solo indirettamente collegato allo sfruttamento delle forze e delle risorse naturali.

In ogni caso, e segnatamente ai fini della tutela previdenziale, resta incomprimibile il principio di effettività di tale rapporto che in nessun caso può essere dimostrato solo con il ricorso a semplici attestazioni amministrative e che, se sottoposto al vaglio del giudice, deve essere indagato nella reale portata del caso singolo.

## SUMMARY

Far from being restrictive, the interpretation provided by INAIL seems to be very close to the historical-legal definition provided by the Italian legal system to the professional figure of the self-employed farmer, as *homo agricultor*.

In fact, never before has this figure heard such a strong ancestral echo of our legal culture which has required that our laws preserve several distinctions, which otherwise cannot be explained, also in adjusting to the Directives of the Common Agricultural Policy (CAP) as evidence of the awareness of the existence of an intimate, unbreakable cultural rather than agricultural link between the farmer and his land, ideally destined to cease only at the end of the life cycle of humanity. Or rather, even through in some cases the legal regulations are not drawn up in the most intelligent way, at no time in history does Italian law lose sight of the awareness of the origin of the term "agriculture" as "cultivation of the land", even when it introduces definitions and types of regulations linked to new production processes. Thus, the strength of tradition is presumably the main reason for the fact that the Italian legal framework lacks a clear definition of self-employed farmer but, nonetheless, the concept is sound and unquestioned and at times is identified with and at times distinguished from the recently coined EU concept of Professional Agricultural Entrepreneur which is the new evolution of the previous Farmer Practicing Farming as his Main Occupation.

In this effort of conservation within innovation, special mention should go to the field of agrarian science, which developed the "agrobiological theory of agricul-

tural law”, which states that the link with the natural biological cycle of the land always remains, even when the relationship of the “human factor” with the “land element” becomes less direct, because it is only indirectly linked to the exploitation of natural strengths and resources.

In any event, and considerably for the purposes of the protection of social welfare, it remains incontestable that the effectiveness of said relationship may in no case be demonstrated solely through simple administrative declarations and that if subject to inspection by the court, the real scope of the relationship must be investigated in each individual case.

## BIBLIOGRAFIA

- [1] BIONDI: *Istituzioni di Diritto romano*, Milano, 1946.
- [2] BUCCIANTE: *Lezioni di diritto agrario*, 2a edizione, Padova, 1997.
- [3] CARROZZA: *Lezioni di diritto agrario, vol. I, Elementi di teoria generale*, Milano, 1988.
- [4] CONTI: *Geografia Economica, teoria e metodi*, Torino, 1996.
- [5] COSTATO: *Compendio di diritto agrario e comunitario*, Padova, 1989.
- [6] - -: *Corso di diritto agrario*, Milano, 2000.
- [7] - -: *Prime considerazioni sulle riforme della PAC del 1999*, in *Rivista di Diritto Agrario*, 1999, I, 595.
- [8] GATTA: *Sulla figura di “coltivatore diretto” quale soggetto assicurato ai fini pensionistici*, in *Rivista di Diritto Agrario*, 2000, II, 61.
- [9] ENGEL: *Rapporti produzione - comuni nel Regno di Sassonia*, Dresda, 1890.
- [10] GERMANÒ: *Manuale di Diritto Agrario*, 4a ed., Torino, 2001.
- [11] KING: *The analysis of spatial Forms and its Relationships to Geographical Theory*, in *Annals of the Association of American Geographers*, 51, 1969, 573 - 95.
- [12] MOSCARINI: *Le nozioni di “coltivatore diretto”, “proprietario diretto coltivatore” e “imprenditore agricolo a titolo principale nella disciplina dell’indennità espropriativa”*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2000, 02, 357.